



Lo Statuto dell'Unione Camere Penali Italiane

Approvato ad Alghero il 23 settembre 1995, con le integrazioni e modifiche approvate a S. Nicola Arcella il 18 settembre 1998, a Roma il 27 novembre 1999, a Napoli il 22 maggio 2005, a Treviso il 21 ottobre 2007, a Torino il 4 ottobre 2009 e a Cagliari il 27 settembre 2015.

Articolo 1

L'Unione delle Camere Penali Italiane è l'associazione volontaria senza scopo di lucro dei penalisti italiani e ha sede in Roma.

All'Unione possono aderire le Camere Penali che abbiano, al momento della richiesta, almeno 20 iscritti, costituite:

- nel territorio del circondario di un Tribunale (camera penale circondariale);
- nel territorio dello stesso distretto in cui sono compresi più circondari di Tribunale (camera penale intercircondariale);

In ogni camera penale intercircondariale possono essere costituite sezioni, coincidenti con un circondario di Tribunale, aventi almeno dodici iscritti.

La sede delle Camere Penali deve coincidere con quella di un Tribunale circondariale.

Nel caso in cui una sezione di Camera Penale intercircondariale raggiunga un numero di iscritti pari o superiore a 20, con assemblea convocata da almeno un terzo degli iscritti alla sezione, può deliberare a maggioranza degli iscritti la costituzione di un'autonoma Camera Penale circondariale, con la conseguente estinzione della sezione.

Non può essere riconosciuta dall'Unione una nuova Camera Penale nel circondario di un Tribunale ove già sia presente una Camera Penale circondariale aderente all'Unione ovvero si trovi la sede di una Camera Penale intercircondariale aderente all'Unione.

Non può essere riconosciuta dall'Unione una nuova Camera Penale nel circondario di un Tribunale ove già sia presente una sezione, facente parte di una Camera Penale intercircondariale aderente all'Unione.

Ogni Camera Penale aderente all'Unione è tenuta ad uniformare il proprio statuto a quello dell'Unione stessa per quanto concerne gli scopi e i principi informativi.

L'Unione delle Camere Penali Italiane è contraddistinta da un simbolo registrato come marchio.

Il marchio è di esclusiva titolarità dell'Unione delle Camere Penali Italiane e viene concesso in uso a ciascuna Camera Penale aderente; alla cessazione, per qualsiasi ragione, dell'adesione di una



Camera Penale all'Unione deve conseguire l'immediata cessazione dell'uso del marchio.

L'uso del marchio è consentito alle sole Camere Penali aderenti all'Unione.

Ciascuna Camera Penale ammessa a far parte dell'Unione ha l'obbligo di utilizzare il simbolo in conformità alle norme regolamentari, deliberate dal Consiglio delle Camere penali, concernenti l'uso del marchio e di inserirlo nei propri segni distintivi, unitamente all'inciso "Aderente all'Unione Camere Penali Italiane".

Il venir meno di uno dei requisiti di ammissione o l'inosservanza delle norme statutarie e regolamentari, anche concernenti l'uso del marchio, possono essere causa di revoca dell'adesione all'Unione.

Articolo 2

Scopi

L'Unione ha i seguenti scopi:

- a) promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica;
- b) operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;
- c) tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore, gli interessi professionali dell'avvocatura, anche attraverso l'elaborazione di proposte di riforma legislativa;
- d) promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell'ordinamento giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire l'indipendenza e l'autonomia della giurisdizione;
- e) vigilare sulla corretta applicazione della legge;
- f) affermare che il diritto di difesa deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell'individuo.

Articolo 3

Patrimonio

Il patrimonio dell'Unione è costituito dai contributi di ciascuna Camera Penale circondariale ed eventuali contributi e lasciti di enti e privati. I contributi degli iscritti sono intrasmissibili.

E' espressamente vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione durante la vita dell'associazione.

Nel caso di scioglimento, il patrimonio dell'Unione sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe.



Articolo 4

Organi

Sono organi dell'Unione:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio delle Camere Penali;
- c) il Presidente;
- d) la Giunta;
- e) l'Organismo di Controllo;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 5

Il Congresso

Il Congresso è composto dai delegati delle singole Camere Penali iscritte, in misura di un delegato per ogni Camera Penale circondariale, con l'aggiunta di un delegato per ogni 50 iscritti o frazione di 50 superiore a 20. Ogni delegato non può essere portatore di più di due deleghe.

Ogni Camera Penale intercircondariale avrà, inoltre, un ulteriore delegato per ogni sezione, sempre che ad essa siano iscritti almeno venti avvocati.

Il numero degli iscritti alle Camere Penali e alle sezioni è quello risultante certificato dagli elenchi che le Camere Penali invieranno obbligatoriamente al Segretario dell'Unione entro il 31 gennaio di ogni anno unitamente al versamento delle relative quote riferite al numero degli iscritti in regola con le quote al 31 dicembre dell'anno precedente, fatta eccezione per le camere penali costituite successivamente.

Il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio delle Camere Penali ogni due anni, mediante avviso scritto da comunicare almeno 45 giorni prima a mezzo di raccomandata.

In via straordinaria il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio delle Camere Penali per deliberazione del Consiglio delle Camere Penali ovvero su richiesta del Presidente dell'Unione. Per il Congresso Straordinario il termine di convocazione, in caso di urgenza, può essere ridotto a 30 giorni.

Il numero dei delegati al Congresso verrà calcolato sulla base della media, approssimata per difetto, dei due anni precedenti, del numero totale degli iscritti in regola con il pagamento della quota come risultante dagli elenchi trasmessi al Segretario dell'Unione.

Qualora l'elenco degli iscritti di cui al comma precedente sia stato inviato solo per l'anno precedente al Congresso, il numero dei delegati, fatto salvo il pagamento delle morosità, sarà calcolato in relazione alla metà della media del numero degli iscritti risultanti dagli elenchi di due anni precedenti, fatta eccezione per le Camere Penali costituite nell'anno precedente al Congresso.

Articolo 6



All'inizio dei lavori, il Congresso, sotto la presidenza del Presidente della Camera Penale locale, elegge un presidente e un Ufficio di Presidenza composto da non più di cinque membri; un Ufficio di Segreteria e la Commissione Verifica Poteri, composta da cinque delegati che eleggono, al loro interno, un Presidente.

La Commissione Verifica Poteri è competente anche a decidere su ricorsi in materia di elezioni.

Essa presenta una relazione al Congresso, che l'approva.

Per le votazioni, l'Ufficio di Presidenza del Congresso si costituisce in seggio elettorale.

La votazione avviene su schede fornite dall'Ufficio di Presidenza previa numerazione e sigla di autenticità. È altresì consentito l'uso di sistemi di votazione elettronici o di altro tipo, secondo le modalità indicate dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 7

Il Congresso:

- a) definisce e approva le direttive politiche generali dell'Unione per il successivo biennio;
- b) delibera con maggioranza di due terzi dei votanti le proposte di modifica dello Statuto, sempre che il Congresso sia stato espressamente convocato a tale scopo;
- c) delibera su ogni questione a maggioranza dei voti;
- d) elegge il Presidente dell'Unione e la Giunta nonché il Collegio dei Revisori.

Le deliberazioni del Congresso sono vincolanti per tutti gli organi dell'Unione per le Camere Penali Associate all'Unione per quanto attiene alle direttive politiche generali alle modifiche statutarie.

Articolo 8

Il Consiglio delle Camere Penali

Il Consiglio delle Camere Penali è formato dai Presidenti di ciascuna Camera Penale aderente all'Unione o, in caso di loro impedimento, dal Vicepresidente.

Il Consiglio delle Camere Penali elegge il proprio Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti. Si riunisce, altresì, a richiesta del Presidente dell'Unione per le ragioni consultive e deliberative previste al comma 7.

Il Consiglio delle Camere Penali è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto. Il diritto di voto è sospeso per i Presidenti delle Camere Penali non in regola con il pagamento delle quote associative.



Nessuna limitazione è posta alla partecipazione della vita associativa.

Alle riunioni del Consiglio delle Camere Penali possono essere invitati, senza diritto di voto, il Presidente dell'Unione e la Giunta.

Il Consiglio delle Camere, Penali ha il potere di:

- a) elaborare, definire e approvare, per iniziativa di ciascuno dei suoi componenti o su proposta del Presidente dell'Unione o della Giunta, direttive politiche generali in sviluppo, aggiornamento o integrazione di quelle approvate dal Congresso;
- b) ratificare le decisioni della Giunta circa la determinazione delle quote associative annuali delle singole Camere Penali. In caso di rifiuto delle ratifiche, compiere direttamente tale determinazione;
- c) assumere iniziative per rafforzare i vincoli di solidarietà e di operatività e gli scambi di informazioni tra le Camere penali e per arricchire attraverso i contributi e le tradizioni di ciascuna il patrimonio culturale e politico dell'Unione;
- d) deliberare l'adesione delle Camere Penali all'Unione, concedendo l'uso del marchio dell'Unione, e la revoca della medesima qualora vengano meno i requisiti di ammissione o non siano osservati gli obblighi di cui all'art.1;
- e) dirimere le controversie tra le Camere Penali;
- f) deliberare la convocazione del Congresso Straordinario. In questo caso la convocazione è fatta a cura del Presidente del Consiglio delle Camere Penali;
- g) approvare norme regolamentari nelle materie di propria competenza e per l'attuazione dello Statuto relativamente alle modalità di convocazione dei Congressi.
- h) approvare il bilancio della gestione annuale trasmesso dal Collegio dei Revisori.

Il Consiglio delle Camere Penali ha altresì poteri consultivi nei confronti del Presidente dell'Unione e della Giunta.

Tutte le deliberazioni del Consiglio delle Camere Penali sono comunicate, a cura del suo Segretario, al Presidente dell'Unione e alla Giunta, nonché ai Presidenti delle singole Camere Penali.

Il Consiglio delle Camere Penali, su segnalazione dell'Organismo di Controllo, convoca, con la maggioranza assoluta degli aventi diritti, il Congresso Straordinario per deliberare sulla fiducia al Presidente dell'Unione e della Giunta. Le deliberazioni del Congresso Straordinario sono assunte con le maggioranze previste per l'elezione del Presidente dell'Unione.

Articolo 9

Il Presidente e la Giunta dell'Unione.



Il Presidente dell'Unione e la Giunta formata da dodici componenti costituiscono l'organo di governo dell'Unione e ne operano le scelte politiche nell'ambito dello Statuto, delle direttive dei programmi approvati dal Congresso e delle deliberazioni adottate dal Consiglio delle Camere Penali.

La Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane provvede alla tenuta dell'elenco delle Camere Penali aderenti all'Unione e segnala al Consiglio, per le deliberazioni di sua competenza, i casi di inosservanza da parte delle singole camere penali delle norme regolamentari sull'uso del marchio e ogni altra causa di revoca dell'adesione all'Unione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Unione e presiede la Giunta, assicurando l'unità di indirizzo e la collegialità delle scelte, delle quali assume, con la Giunta, la responsabilità verso il Congresso e il Consiglio Penale. La Giunta può nominare, su proposta del Presidente, un ufficio di presidenza composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da un componente della Giunta e dal Segretario.

Il Presidente e la Giunta non sono eleggibili per più di due volte consecutive.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Questi assume le funzioni di Presidente nel caso in cui l'impedimento sia definitivo o in caso di dimissioni del Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento di componenti della Giunta il Presidente nomina i sostituti.

Articolo 10

Elezione del Presidente e della Giunta

Il Presidente e la Giunta sono eletti dal Congresso. Sono eleggibili tutti gli iscritti alle Camere Penali, fatte salve le incompatibilità di cui all'articolo 14.

Le candidature per la carica di Presidente sono presentate per iscritto all'ufficio di Presidenza da almeno 25 delegati, e contengono, a pena di inammissibilità:

- a) l'indicazione delle generalità del candidato;
- b) l'enunciazione del programma che si propone di attuare.

Prima di dare corso alle votazioni per eleggere il Presidente dell'Unione e della Giunta, il Presidente del Congresso invita i candidati alla Presidenza a illustrare al Congresso i relativi programmi e apre la discussione sugli stessi. Terminata la discussione sono presentate all'ufficio di Presidenza del Congresso, da delegati o da gruppi di essi, le mozioni sui temi discussi. Successivamente ciascun candidato Presidente dichiara quali mozioni intende fare specificamente proprie e includere nel suo programma. Indica altresì i candidati della propria lista per la Giunta, specificando a chi, tra costoro, affiderà la carica di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

Le votazioni per eleggere il Presidente e la Giunta sono segrete e si svolgono con le modalità indicate all'articolo 6, comma 5. Ciascun delegato indica il solo nome di colui che intende eleggere



Presidente. L'elezione del Presidente determina anche quella della Giunta nelle persone dei candidati indicati dal Presidente a norma del precedente comma 3.

Per l'elezione al primo scrutinio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Se nessun candidato ha raggiunto al primo scrutinio la maggioranza necessaria, si procede a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella votazione precedente.

Articolo 11

Attività della Giunta

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente dell'Unione. Si riunisce altresì a richiesta di uno dei suoi componenti.

Ai lavori della Giunta partecipano di diritto, senza diritto di voto, i precedenti Presidenti dell'Unione e il Presidente del Consiglio delle Camere Penali.

Il Segretario cura la stesura e la tenuta dei verbali della Giunta. Coordina le commissioni di lavoro e i rapporti con il Consiglio delle Camere Penali e con le singole Camere Penali. Le delibere della Giunta sono inviate entro dieci giorni al Segretario Coordinatore dell'Organismo di Controllo nonché ai Presidenti delle Camere Penali.

Il Tesoriere gestisce il patrimonio dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Effettua i prelievi dai conti correnti bancari e postali intestati all'Unione e provvede ai pagamenti, predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale, che, previo esame da parte della Giunta deve essere trasmesso per la redazione al Collegio dei Revisori.

Articolo 12

Organismo di Controllo

L'Organismo di Controllo è formato da nove componenti eletti dal Consiglio delle Camere Penali tra gli iscritti all'Unione che non esercitino altre funzioni all'interno di essa.

Il Presidente dell'Unione entro 15 giorni dalla sua elezione convoca il Consiglio delle Camere Penali per procedere all'elezione dell'Organismo di Controllo. L'Organismo di Controllo nomina fra i suoi componenti un Segretario Coordinatore, si convoca almeno due volte l'anno e ogni volta che sia ritenuto necessario da almeno tre dei suoi componenti.

L'organismo di Controllo invia le proprie decisioni al Consiglio delle Camere Penali, che dovrà deliberare in merito ad essa entro 30 giorni.

L'Organismo di Controllo garantisce il rispetto, da parte del Presidente dell'Unione e della Giunta, dello Statuto, delle direttive e del programma espressi dal Congresso e le delibere assunte dal Consiglio delle Camere Penali in attuazione dell'articolo 8, comma 6, lettera a).



Articolo 13

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, eletto dal Congresso, è composto da tre membri elettivi e da due supplenti, i quali, nella prima seduta dopo l'elezione, eleggono nel loro seno un Presidente.

Dura in carica due anni ed ha il compito:

- a) di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Unione;
- b) di redigere la relazione sul bilancio della gestione annuale, che la Giunta deve ad esse trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale relazione, insieme con il bilancio, deve essere trasmessa al Consiglio delle Camere Penali per l'approvazione.

Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno.

Deve essere inoltre convocato su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

Articolo 14

Incompatibilità

La carica di Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, la qualità di componente della Giunta e la qualità di componente dell'Organismo di Controllo sono incompatibili con:

- a) la carica di Presidente di Camera Penale;
- b) la carica di Presidente di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- c) la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense;
- d) la carica di componente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e comunque con la carica di dirigente di altre Associazioni e Organismi Forensi;
- e) la funzione di parlamentare nazionale ed europeo, la carica di Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato.

Norme transitorie (concernenti la modifica dell'art. 1 approvata a Torino il 4 ottobre 2009)

Le modifiche delle norme contenute nell'art. 1 dello statuto non hanno effetto retroattivo.

Le camere penali circondariali e intercircondariali che, alla data dell'approvazione delle modifiche statutarie non abbiano sezioni con un numero di iscritti pari o superiore a 12, devono adeguarsi entro due anni.

Norma di attuazione



Il Congresso Straordinario dà mandato all'apposita Commissione di provvedere alla pubblicazione dello Statuto, correggendo, se del caso, gli errori materiali e le incongruenze grammaticali e di coordinamento che dovesse risultare al termine dei lavori.

Così approvato in Alghero, il 23 settembre 1995, dal Congresso Straordinario dell'Unione delle Camere Penali Italiane e successivamente modificato a S. Nicola Arcella il 18 settembre 1998, a Roma il 27 novembre 1999, a Napoli il 22 maggio 2005, a Treviso il 21 ottobre 2007, a Torino il 4 ottobre 2009 e a Cagliari il 27 settembre 2015.

Testo così modificato in forza del 1° comma delle norme di attuazione.